

DECRETO DC/68/19/CRL  
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA  
REASON THAT XXX / FASTWEB XXX  
(GU14/3670/2018)  
**Corecom Lazio**

Il Commissario straordinario

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*” (di seguito “*Regolamento sugli indennizzi*”), come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l’istanza di REASON THAT XXX del 01/08/2018 acquisita con protocollo N. 0069221 del 01/08/2018;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 maggio 2019, n. T00118, di nomina del Dott. Claudio Lecce quale Commissario straordinario del Comitato regionale delle comunicazioni (Co.re.com.);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

La società istante lamentava che nonostante regolare disdetta data a mezzo raccomandata a/r il 04/03/2016 (ricevuta il 7.3.2016, per passaggio a nuovo operatore (TIM XXX) la Fastweb XXX aveva continuato a fatturare e ad addebitare in conto corrente cinque fatture corrispondenti a cinque bimestri (da Maggio 2016 a Febbraio 2017) e addirittura anche la fattura della penale per recesso anticipato. Chiedeva pertanto il rimborso totale di tutte le cinque fatture, per un totale di € 11.956,00.

### **2. La posizione dell'operatore**

Fastweb precisava che la posizione contrattuale dell'utente comprendeva un duplice ordine di servizi: uno relativo al Servizio Small e l'altro relativo al Servizio Medium. Quanto al primo, la data di disattivazione prevista era fissata al 7.6.2016, ma per mero disguido la posizione era stata chiusa solo il 27.10.2016. La situazione contabile però era stata sanata mediante storno della fatturazione indebitamente emessa e rimborso delle somme versate in eccesso, disposto mediante bonifico il 25.8.2017. In riferimento al servizio Medium, attivato il 22.10.2014, la data di scadenza era fissata al 22.10.2017, avendo il contratto un vincolo temporale di 36 mesi; tuttavia l'utente aveva inviato disdetta anticipatamente, il 7.3.2016: in tale caso l'art.19.3 delle c.g.c. Fastweb prevede espressamente, come riportato in calce alla stessa proposta di abbonamento, che "qualora il cliente intenda recedere dal contratto prima del termine di un anno dalla sua conclusione, o dal diverso termine indicato nella proposta/offerta commerciale, Fastweb avrà diritto ad ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art.1373, 3° comma, c.c., un importo pari alla somma degli importi mensili che, in base al contratto stipulato, sarebbero maturati in suo favore sino alla scadenza del termine predetto". Fastweb dunque legittimamente poteva richiedere tale corrispettivo, in ragione del recesso anticipato esercitato dall'utente, tuttavia, per mera correttezza commerciale, cessava il servizio il 2/3/2017 fino ad azzeramento della fatturazione, come emerge dal quadro contabile che allegava. Dunque Fastweb aveva fatturato in difetto rispetto a quanto dovuto e non aveva richiesto alcuna somma a titolo di penale, come invece dedotto dall'utente. Concludeva pertanto per il rigetto. In data 19.3.2019, veniva richiesto all'utente di depositare le fatture contestate (asseritamente, n.5), poiché l'istanza si presentava priva di allegazioni utili alla decisione di merito, assegnando un termine di giorni 10. L'utente non effettuava alcun deposito documentale.

### **3. Motivazione della decisione**

L'istante contesta a Fastweb la debenza di somme fatturate dal gestore successivamente all'efficacia della disdetta dal contratto, esercitata il 7.3.2016. L'unica produzione documentale che ha offerto in deposito è rivenibile nel fascicolo conciliativo, ove è in atti una proposta di abbonamento per la nuova attivazione di una linea adsl con Offerta "Advance Freedom" (6 linee), con formula "Fidelity 36", ossia con vincolo temporale di 36 mesi; il contratto, stipulato in data 28.2.2014, -doveva avere quindi scadenza il 28.2.2017- tuttavia, risulta riferito ad una numerazione cd "di appoggio" non riferibile alle due utenze fatte oggetto di conciliazione, nell'unica presente nel procedimento di definizione, ovvero la n. 0693...612. Non è di ausilio a fare chiarezza nemmeno la difesa Fastweb, che riporta per estratto parte dello stesso contratto depositato dall'utente, ma sostenendo la stipula come avvenuta in data 22.10.2014, con scadenza quindi al 22.10.2014; riferisce ancora di aver lavorato il recesso del 7.3.2016 cessando l'utenza il 2.3.2017, rinunciando quindi, in ottica di favore, alla fatturazione che pure sarebbe stata legittimata ad emettere fino al termine di scadenza previsto dal contratto. In realtà, pur con le incertezze osservate, la cessazione della fatturazione Fastweb alla data del 2.3.2017,

corrisponde alla data di scadenza triennale del contratto depositato dall'utente, cioè quello del 28.2.2014. Ciò premesso, pur doverosamente segnalando che gli addebiti effettuati da Fastweb appaiono legittimi in ogni caso, in quanto si tratta di offerta tariffaria promozionata la cui validità è condizionata al rispetto del vincolo temporale previsto dal contratto, come da consolidata acquisizione della giurisprudenza di legittimità, vi è da dire che determinante, *ictu oculi*, per il rigetto della domanda è l'omesso deposito delle fatture rese oggetto di contestazione dall'utente, sul quale incombeva un preciso onere di allegazione dell'oggetto della doglianza, secondo l'ordinario principio processuale di riparto degli oneri probatori ("*...eius incumbit ei qui dicit*"). Tale onere non è stato assolto dall'utente nemmeno in ottemperanza ad una puntuale richiesta istruttoria dell'organismo procedente. Attesa la somma complessivamente quantificata in € 11.956,00, in assenza di fatture è impossibile entrare nel merito della corrispondenza tra quanto lamentato e quanto effettivamente fatturato, nè tantomeno verificare la correttezza degli importi rispetto alle stesse, su menzionate, previsioni contrattuali. La domanda dell'utente, dunque, non è accoglibile.

## DECRETA

### Articolo 1

Rigetta l'istanza presentata dalla Soc. Reason That XXX nei confronti di Fastweb, con compensazione delle spese di procedura.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 03/07/2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO